

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA ROMAGNA

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE

Roma 27-28 settembre 2008

Progetti di legge regionali e nazionali

A cura di:

Giovanni Fantozzi ed Enzo Madonna

PROGETTO DI LEGGE N. 339
Di iniziativa della Giunta regionale del Lazio

**PROMOZIONE DELLA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE ROMA
FICTION E PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE**

Il progetto di legge si colloca nell'ambito delle politiche per la promozione del cinema e dell'audiovisivo nel territorio.

La Fondazione "Roma Fiction" sarà costituita nel rispetto delle procedure fissate dal Codice Civile e la Regione Lazio vi parteciperà in qualità di fondatore.

Tra gli scopi indicati nello statuto dell'ente vi è lo sviluppo dell'audiovisivo nel territorio regionale e, in particolare, della fiction televisiva.

Tra le finalità che la Regione si propone con la sua partecipazione alla Fondazione c'è la promozione dell'industria dell'audiovisivo sul territorio regionale, con particolare riguardo alla realizzazione della Roma Fiction Fest, manifestazione annuale per promuovere i prodotti nazionali del settore.

La Regione Lazio si propone altresì di supportare iniziative artistiche, con finalità di intrattenimento, ma anche di divulgazione culturale, e di promuovere attività di studio, ricerca, organizzazione di corsi, convegni, rappresentazioni artistiche e culturali nel settore dell'audiovisivo.

Nel pdl si prevede che il Presidente della Regione o l'assessore competente in materia di cultura da lui delegato adotti tutti gli atti necessari per perfezionare la partecipazione della Regione alla Fondazione e nomini i rappresentanti della Regione negli organi dell'ente.

Infine, la proposta di legge provvede alle modifiche del bilancio necessarie per gli oneri conseguenti alla partecipazione.

PROGETTO DI LEGGE N. 172
Di iniziativa della Giunta regionale delle Marche

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 14 OTTOBRE
1981, N. 29 “ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO”**

Con questo breve progetto di legge, la Regione Marche si allinea a quanto hanno fatto o stanno facendo quasi tutte le Regioni italiane, attraverso i vari statuti regionali: l'istituzione del garante per l'infanzia e l'adolescenza e del garante per le persone sottoposte a limitazioni della libertà personale.

Più precisamente, la Regione Marche ha già istituito il garante per l'infanzia e l'adolescenza, con la legge regionale 15 ottobre 2002, n. 18, che ha anche provveduto a fissarne le funzioni e l'organizzazione.

Con questo progetto di legge, modificativo della legge istitutiva del difensore civico, si stabilisce che entrambe le funzioni di garanzia saranno svolte dalla persona che ha ricoperto l'incarico di difensore civico, subito dopo la scadenza del precedente incarico.

Sebbene il garante per l'infanzia e l'adolescenza esista già in molte Regioni italiane, manca ancora un garante nazionale. Questo vuoto normativo e istituzionale sta per essere colmato: il Consiglio dei Ministri dell'1 agosto 2008 ha approvato un disegno di legge che, in conformità a quanto previsto da Convenzioni internazionali ed europee, istituisce anche in Italia la figura del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, già esistente in molti Paesi europei. Il Garante avrà il compito di dare attuazione alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (1989) e svolgerà attività di sensibilizzazione, diffusione e promozione (anche attraverso opportune iniziative legislative) della tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Il disegno di legge istituisce il numero telefonico gratuito d'emergenza 114 per la segnalazione di violazioni dei diritti dei minori. Sul provvedimento verrà acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni.

PROGETTO DI LEGGE
Di iniziativa consiliare della Regione Piemonte

**RICONOSCIMENTO DELLA FIGURA DEL SOCCORRITORE
PROFESSIONALE**

Il disegno di legge individua il profilo professionale del soccorritore di emergenza sanitaria, incluso quello dell'autista soccorritore, in considerazione del vuoto legislativo in materia. Anche il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 che ha effettuato la riforma del Sistema sanitario nazionale, non avendo preso in considerazione numerose professionalità, anche esistenti da tempo, forse dotate di minor visibilità, ma certo non di minore importanza per il funzionamento complessivo del Servizio sanitario nazionale, non ha colmato tale lacuna.

Vengono così introdotte nel sistema delle professioni sanitarie le figure del soccorritore e dell'autista soccorritore, definendone il profilo, regolamentandone le condizioni di accesso e le modalità di formazione, determinandone il ruolo e i reciproci rapporti all'interno dei vari ambiti organizzativi nel cui seno si collocano tali figure.

La necessità di disciplinare queste professioni nasce anche dall'esigenza, molto sentita da parte dei cittadini utenti, di qualità del servizio, ormai richiesta nei confronti di tutte le prestazioni professionali, in particolare di quelle che operano nell'ambito sanitario.

Per questa ragione la presente proposta di legge mira a definire il profilo professionale di soccorritore specificandone le finalità, le attività che deve svolgere, i contesti operativi nei quali deve operare, gli ambiti relazionali, ovvero la collocazione organizzativa dell'operatore stesso ed i rapporti con le altre professioni. In altre parole predispone una normativa che indica competenze tecniche, cognitive e relazionali che l'operatore deve possedere.

Con questa proposta di legge si vuole disciplinare le modalità di accesso a tale professione, ai fini di uniformare la formazione di tutti coloro che la esercitano e adeguare la professionalità del soccorritore agli standard europei per permettere la libera circolazione dei lavoratori nell'area comunitaria, prevedendo una formazione che garantisca riconoscimento in tutti i Paesi dell'Unione europea.

Dopo aver individuato la figura del soccorritore e definito compiti e funzioni, l'articolato si occupa in modo approfondito della formazione professionale del soccorritore, a cominciare dall'articolo 5 che stabilisce i requisiti di accesso ai corsi di formazione.

Al di là dell'interesse che questo pdl può suscitare per il tema affrontato, la proposta consente di inquadrare brevemente il tema della ripartizione di competenza tra Stato e Regioni in materia di professioni. I dubbi nascono dal fatto che la materia fa parte di quelle elencate all'articolo 117 comma 3, come materie di legislazione concorrente.

La Corte Costituzionale è stata frequentemente chiamata dal Governo a decidere della legittimità delle leggi di alcune Regioni italiane, che miravano ad istituire e disciplinare alcune figure professionali. Tali sentenze si riferiscono sia alla materia specifica delle professioni sanitarie, sia all'istituzione di nuove figure professionali in generale.

La Corte ha cercato di chiarire quali devono essere considerati, in materia di professioni, i principi fondamentali, in quanto tali riservati alla legislazione dello Stato: poiché non sono stati ad oggi formulati principi nuovi, occorre considerare quelli ricavabili dalla

legislazione in vigore in base alla quale l'individuazione delle figure professionali, con relativi profili e ordinamenti didattici, è riservata allo Stato.

Molti interventi della Corte hanno preso in esame specificamente le leggi di alcune Regioni che si occupavano di istituire e disciplinare nuove figure professionali in ambito sanitario, ribadendo quanto affermato con riguardo all'istituzione di nuove professioni in generale. Anche dopo l'entrata in vigore della legge 43/2006, "Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali" che sancisce la competenza delle regioni nell'individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie, la Corte Costituzionale, con sentenza 300/2007, è intervenuta precisando "...che tali profili devono essere riferiti esclusivamente ad attività aventi carattere "servente" ed "ausiliario" rispetto a quelle pertinenti alle professioni sanitarie...". Detta disposizione va comunque letta non disgiuntamente da quanto disposto nell'articolo 1 comma 3 del dlgs n. 30 del 2006, precisa ancora la Corte. Il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 30 recante "Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131", provvedendo alla ricognizione dei principi fondamentali nella materia in oggetto, prevede, da un lato, che la potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale (art. 1, co. 3), e, dall'altro, che la legge statale definisce i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per l'esercizio delle attività che richiedono una specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato (art. 4, comma 2).

PROGETTO DI LEGGE N. 300
Della Giunta regionale dell'Abruzzo

INIZIATIVE A SOSTEGNO DEI PICCOLI COMUNI

Questa proposta di legge prevede una serie di iniziative della Regione a favore dei piccoli Comuni.

I numerosi interventi previsti sono distribuiti tra vari settori, e prevedono incentivi per il perseguimento di alcune finalità: prevenire l'abbandono dei piccoli Comuni; favorire lo sviluppo locale; potenziare i servizi minimi indispensabili alle popolazioni residenti; incentivare l'associazionismo intercomunale; favorire l'innovazione tecnologica; promuovere la partecipazione dei piccoli Comuni alle politiche programmatiche regionali, provinciali e comunali.

La prima parte dell'articolato definisce le finalità della legge e individua i Comuni piccoli, li classifica e ne disciplina il procedimento per la classificazione.

Le norme successive si occupano degli incentivi che la Regione Abruzzo prevede di elargire a favore dei piccoli Comuni e delle altre iniziative che verranno intraprese per favorire i suddetti Comuni.

Tra le varie norme si segnalano: l'articolo 37, che favorisce la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari tradizionali; l'articolo 40, che mira al recupero dei centri storici dei piccoli Comuni, con la possibilità di destinare risorse per l'attuazione di specifici progetti; l'articolo 41, che destina la quota di un finanziamento ai cittadini che decidano di stabilire la propria residenza in quei Comuni; l'articolo 44, che prevede un "Programma Operativo Annuale", approvato dalla Giunta regionale, per l'attuazione degli interventi previsti nella legge, previa concertazione Regione Enti locali e parere della Commissione consiliare competente; l'articolo 46, che istituisce l'Osservatorio sui piccoli Comuni, con il compito di acquisire ed elaborare dati per la classificazione dei piccoli Comuni e per il monitoraggio delle entrate e delle spese di quei Comuni.

PROGETTO DI LEGGE
Di iniziativa della Giunta regionale della Regione Veneto

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2001, N. 12 “TUTELA E
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E AGROALIMENTARI DI
QUALITÀ” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

La legge regionale n. 12 del 2001 prevede la facoltà di utilizzare il marchio regionale su quei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità superiore per i quali siano stati approvati dalla Giunta regionale i disciplinari di produzione e i relativi piani dei controlli. Nonostante le numerose modifiche ai disciplinari per rispondere alle esigenze dei produttori e ai suggerimenti provenienti dagli operatori della distribuzione moderna, fino al 2007 nessun produttore ha chiesto di aderire al marchio.

Recentemente alcune organizzazioni di produttori delle filiere vegetali e zootecniche hanno manifestato interesse ad aderire al marchio regionale per rispondere alle richieste provenienti dalla distribuzione moderna, per esigenze di diversificazione e qualificazione del prodotto, nonché per la possibilità di accedere ai contributi previsti dal Programma di sviluppo rurale 2007-2013 a favore dei sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario, nazionale o regionale.

Recenti modifiche alla normativa comunitaria in tema di aiuti di stato e sviluppo rurale rendono necessario l'adeguamento della legge regionale 12/2001 alle suddette modifiche, al fine di rendere applicabile la legge stessa.

Si è anche ritenuto opportuno di semplificare e rendere più efficace lo svolgimento delle funzioni assegnate alla Giunta regionale, con l'intento di rilanciare gli strumenti di qualificazione e promozione previsti dalla legge regionale.

L'articolo 2, abrogando il vecchio articolo 3 della legge modificanda, elimina il Comitato tecnico-scientifico, per risparmiare le risorse del bilancio regionale necessarie a pagare il compenso degli esperti.